



Prot. n. 49155 v/11

Bari, 18.07.2013

Al Dirigenti dei Dipartimenti
Amministrativi
Al Direttori dei Dipartimenti di didattica
e ricerca
Al Coordinatore della Macroarea Tecnica
Al Coordinatore dell'Avvocatura
Al Personale tecnico-amministrativo

e, p.c. Alle OO.SS. rappresentative nel
comparto Università
Alla R.S.U.

LORO SEDI

OGGETTO: Fruizione ferie.

Si ricorda che **"Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."** così come sancito dalla Costituzione all'art. 36 e ribadito dall'art. 2109 del codice civile.

Tali principi sono stati recepiti dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i. recante le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro e dal CCNL di comparto.

Ai sensi dell'art. 28 del CCNL vigente, l'Amministrazione è chiamata a governare l'istituto delle ferie attraverso un'adeguata programmazione. In tale direzione, infatti, si pone la disposizione del comma 10 della richiamata norma contrattuale, da cui si ricava la necessità di una programmazione annuale dei calendari feriali di competenza dei Responsabili delle singole Strutture, al fine di un equo contemperamento fra le esigenze dei dipendenti e quelle di servizio.

Pertanto, **i Responsabili di Struttura** sono invitati ad autorizzare le ferie richieste e a collocare in ferie d'ufficio il personale che non presenti apposita domanda, nell'ambito di una preventiva programmazione, evitando così di incorrere nella responsabilità per danno biologico e nella violazione di un bene costituzionalmente garantito.

Trattandosi, infatti, di un diritto irrinunciabile del lavoratore, **l'omessa fruizione delle ferie costituisce un inadempimento degli obblighi del datore di lavoro**, la cui condotta viola le disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e **dà diritto al risarcimento del danno per la lesione di un bene giuridico costituzionalmente garantito.**

Tutto **il personale Tecnico Amministrativo** è invitato a presentare richiesta ed a fruire delle ferie nel rispetto del dettato normativo, ricordando quanto disposto dall'art. 28 del CCNL.

In merito si ritiene opportuno ricordare che il lavoratore ha diritto a 28 giorni di ferie in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali (32 giorni in caso di settimana

COORDINAMENTO DELLA MACRO AREA
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Area Gestione Orario di Lavoro
Via Suppa 9 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 571(8017-8019-8023) • fax (+39) 080
5717724
agol@ateneo.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p.iva 01086780723

lunga), che si riducono a 26 per i dipendenti con meno di tre anni di servizio e che a tutti i lavoratori sono attribuite anche 4 giornate di festività abolite fruibili soltanto nel corso dell'anno solare di riferimento. Il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno, ma "la fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane consecutive di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre...". "Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procastinarne due settimane¹ nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione."²


Al dettato della norma fa eccezione l'ipotesi in cui il dipendente si sia assentato per un lungo periodo nel corso dell'anno (ad. es. per malattia, infortunio, maternità).

In ogni caso la fruizione delle ferie deve essere **preventivamente autorizzata** dal Responsabile della Struttura.

Da ultimo si ricorda che il legislatore, all'art. 5 comma 8 del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, ha sancito che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, ... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e **non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.**"

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Gaetano PRUDENTE)



¹ pari a 10 gg per il lavoratore con settimana corta e 12 gg per il lavoratore che osserva la settimana lunga.

² ad. es. ferie residue anno 2013 –max 10/12 gg fruibili entro il 30.06.2015).

COORDINAMENTO DELLA MACRO AREA
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Area Gestione Orario di Lavoro
Via Suppa 9 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 571(8017-8019-8023) • fax (+39) 080
5717724
agol@ateneo.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. Iva 01086760723